

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA LOGGIA, ANGELI, BARBIERI, CARLUCCI, CATONE, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIRLANDA, LAMORTE, LORENZIN, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI**

Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato

*Presentata il 29 settembre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella riforma della disciplina riguardante la docenza universitaria, che ormai si auspica da più parti, un ruolo di cruciale importanza è svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari.

La presente proposta di legge prevede, pertanto, la possibilità — per i professori ordinari che prestano servizio presso le università libere riconosciute dallo Stato — di chiedere la prosecuzione del servizio in posizione di « fuori ruolo » per ulteriori tre anni, liberando il bilancio dello Stato dal pagamento di prestazioni previdenziali e pensionistiche.

La norma proposta chiarisce che i professori universitari conservano le « prerogative accademiche » che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo

stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato solo il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle tratte contributive e previdenziali.

Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella proposta di legge fanno conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa e, pertanto, incidono favorevolmente sul bilancio dello Stato.

Conseguentemente la norma non richiede alcuna copertura finanziaria per le ragioni seguenti:

a) essa stabilisce che ai professori universitari « fuori ruolo » venga erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute

contributive e previdenziali. Le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori « fuori ruolo » beneficerebbero a livello economico unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, mentre continuerebbero a prestare la loro opera presso le rispettive università per ulteriori tre anni;

b) il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, sa-

rebbe erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di « fuori ruolo », dalle università private e non dallo Stato. Sarebbe questo un risparmio di spesa oggettivo per l'erario.

In conclusione, con l'approvazione della presente proposta di legge, che si compone di un articolo unico, si consentirebbe ai professori ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività, al servizio dell'università.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.

€ 0,35



\*16PDL0028980\*